D.L. 76 del 28 giugno 2013 – disposizioni in materia di promozione del’occupazione

5 Luglio 2013

Nel decreto legge 76 del 28 giugno in materia di promozione dell’occupazione sono contenute disposizioni di interesse per il settore.

In particolare, viene **eliminata la procedura conciliativa** in caso di **licenziamenti** per completamento delle attività e **chiusura del cantiere** nel settore delle costruzioni edili.

Vien poi previsto che le disposizioni sulla **responsabilità solidale** di cui all’art. 29 del Decreto Legislativo 276/2003 – in virtù delle quali il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto – trovano applicazione **anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale ed assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo.**

Sul punto il decreto legge 76/2013 chiarisce che tali disposizioni non si applicano ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni.

Nel provvedimento sono state inserite anche norme riguardanti il **sisma del maggio 2012**, come la conferma della **detassazione di contributi, indennizzi assicurativi** e risarcimenti e il **procedimento per la rimozione delle macerie a terra miste ad amianto.**